

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

*Documento approvato da Forpen s.r.l. in data 15 dicembre 2023
Versione 1°*

Indice

1. PREMESSA E SCOPO	2
2. DEFINIZIONI	2
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
4. MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6. TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	5
7. FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
8. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA	7
9. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE	8
10.SANZIONI DISCIPLINARI	9
11.DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE	9
12.ALLEGATI.....	9

1. PREMESSA E SCOPO

Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche il “**Decreto Whistleblowing**”), che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 sul Whistleblowing, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali (cd. *Whistleblowers*).

Forpen s.r.l. (in seguito “**Forpen**”) rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing. Pertanto, Forpen ha adottato la presente procedura (in seguito “**Procedura Whistleblowing**”) al fine di disciplinare specificamente il **canale di segnalazione interno** con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- procedimento di gestione della segnalazione;
- soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della Procedura Whistleblowing si intende per:

Canale Interno	Canale interno adottato da Forpen per il ricevimento delle Segnalazioni (come <i>infra</i> definite) e per la loro gestione, come descritto al par. 4 della presente procedura.
Contesto Lavorativo	Contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del Decreto Whistleblowing (<i>i.e.</i> : lavoro dipendente, lavoro autonomo, collaborazione, servizi di consulenza, attività di volontariato, tirocinio, nonché rapporti di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).
Destinatari	Personale dipendente di Forpen, sia esso a tempo determinato o indeterminato, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro, collaborazione o d'affari con Forpen, ivi compresi stagisti, consulenti o fornitori, anche prima che il rapporto giuridico con Forpen sia iniziato o successivamente alla sua cessazione.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni su violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata.
Gestore delle Segnalazioni	Soggetto preposto da Forpen alla ricezione, gestione e archiviazione delle Segnalazioni Interne, imparziale ed indipendente. Forpen ha incaricato come Gestore delle Segnalazioni un professionista esterno dotato di comprovata esperienza e vincolato al rispetto dei principi di riservatezza e indipendenza. Pertanto, gli amministratori di Forpen non avranno mai conoscenza dell'identità del Segnalante, informazione che sarà conosciuta dal solo Gestore delle Segnalazioni.
Segnalante	Persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna o la Divulgazione pubblica di informazioni su Violazioni (come <i>infra</i> definite), acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato	Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella Divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni su Violazioni (come <i>infra</i> definite), compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Forpen, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
Segnalazione Esterna	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni su Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Segnalazione Interna	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni su Violazioni, presentata tramite il Canale Interno di Forpendi cui al par.4 della presente procedura, da parte di un Segnalante che renda nota la propria identità esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, obbligato a garantirne la riservatezza.
Segnalazione non rilevante	Qualsiasi comunicazione ricevuta dal Gestore delle Segnalazioni incaricato da Forpen per il tramite del Canale Interno, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono Violazioni e indicate nel successivo par. 4. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni ricevute da Forpenche, a causa della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche.
Violazione/i	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Forpene che consistono nelle condotte di cui al par.3 della presente procedura.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Procedura Whistleblowing si applica alle Segnalazioni Interne di Violazioni di disposizioni normative – nazionali o dell'Unione Europea – che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Forpen, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio Contesto Lavorativo, e che **attengono alle aree qui di seguito riportate** (elencate nell'Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte D):

- Appalti pubblici;
- Salute pubblica;
- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Sicurezza e conformità dei prodotti;
- Sicurezza dei trasporti;
- Tutela dell'ambiente;
- Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- Protezione dei consumatori;
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es., frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita connessa alle spese dell'Unione);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea (ad es. abuso di posizione dominante su un determinato mercato; violazione del principio di tutela della libera concorrenza).

La Procedura Whistleblowing **non si applica:**

- alle Segnalazioni Interne relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (i.e. servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)¹;
- alle Segnalazioni Interne in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Pertanto, è da considerarsi **Segnalazione non rilevante** una segnalazione:
 - avente ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi
 - aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose
 - fondate su meri sospetti inerenti fatti personali non costituenti illecito

4. MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA


Il Segnalante può effettuare la Segnalazione Interna secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) **In forma scritta**, tramite spedizione della Segnalazione Interna via posta raccomandata al seguente indirizzo:
Dott. Maurizio Reffo
Riviera Tiso da Camposampiero n. 10
35122 Padova

Riservata al dott. Maurizio Reffo Gestore delle Segnalazioni

Al fine di assicurare la protocollazione riservata della Segnalazione Interna a cura del Gestore delle Segnalazioni è necessario che la Segnalazione Interna venga **inserita in due buste chiuse come segue** (al fine di garantire la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della Segnalazione Interna): la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e l'indicazione di un recapito telefonico o e-mail; la seconda contenente la segnalazione. **Entrambe le predette buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa** che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al dott. Maurizio Reffo Gestore delle Segnalazioni".

ATTENZIONE: Il Gestore delle Segnalazioni svolge la propria attività professionale nei confronti di diversi soggetti. È pertanto necessario specificare all'interno della busta contenente la Segnalazione Interna che la segnalazione che si sta inviando si riferisce a Forpen (vedasi Allegato 1).



¹Ad es., gli artt. 52-bis e 52-ter del Testo Unico del Banco d'Italia, art. 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e 4-duodecies "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza" introdotti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che, anche in questo settore, introducono disposizioni dettate sulla protezione dei Segnalanti

- b) **In forma orale**, attraverso la seguente linea telefonica dedicata [inserire recapito telefonico], e, su richiesta del Segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, che deve essere fissato da quest'ultimo entro un tempo ragionevole.

Nel caso di Segnalazione mediante contatto telefonico, al momento della ricezione della Segnalazione Interna il Gestore della Segnalazione deve documentarla mediante resoconto scritto dettagliato del contenuto della Segnalazione. Tale resoconto dovrà essere controfirmato dal Segnalante, al quale il Gestore della Segnalazione consegnerà una copia.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione Interna deve essere, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata, circostanziata e fondata, in modo da consentire al Gestore delle Segnalazioni di effettuare gli accertamenti e approfondimenti opportuni, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, così da poter al meglio valutare l'adozione delle dovute misure preventive e/o riparatorie. Pertanto, il Segnalante **deve consentire la propria identificazione**, indicando almeno un recapito ove è possibile contattarlo (ad esempio: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono).



→ **Segnalazioni anonime:**

A discrezione di Forpen e in considerazione della gravità della Violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della Violazione da fonti attendibili, verranno prese in considerazione anche Segnalazioni anonime, **purché adeguatamente circostanziate e dettagliate**.

Quanto al **contenuto**, è necessario che la Segnalazione Interna riporti:

- la chiara indicazione che la Segnalazione Interna attiene a Forpen;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione;
- ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l'identità del Segnalato o, in ogni caso, dei soggetti che hanno commesso la Violazione;
- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della Segnalazione Interna;
- circostanza di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all'oggetto della Segnalazione Interna;
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'accertamento della Segnalazione Interna;
- l'indicazione di testimoni o persone che potranno riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- in allegato, ogni opportuna documentazione a sostegno della Segnalazione Interna.

Al fine di agevolare il Segnalante nella compilazione della Segnalazione Interna, Forpen ha predisposto il format **Modulo Segnalazione Interna**, allegato *sub* **Allegato 1** alla presente Procedura Whistleblowing.

6. TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Invio al Segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione Interna	Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione
Riscontro alla Segnalazione	Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. In mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione Interna.

Riscontro alla richiesta del Segnalante di fissare un incontro diretto	Entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.
Fissazione del giorno dell'incontro diretto	entro 20 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.

7. FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni Interne è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione;
- e) archiviazione e conservazione.

7.1. Ricezione della Segnalazione e registrazione

La gestione del Canale Interno è affidata al Gestore delle Segnalazioni soggetto appositamente a ciò incaricato da Forpen in quanto è dotato della necessaria autonomia, indipendenza e competenza per la gestione delle Segnalazioni Interne.

A seguito della ricezione della Segnalazione Interna, il Gestore delle Segnalazioni provvede:

- alla registrazione della Segnalazione Interna (anche eventualmente in via informatica nei propri sistemi) su registro riservato alle Segnalazioni Interne, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della Segnalazione Interna e ove non già precisato nella Segnalazione Interna, alla corretta identificazione del Segnalante, con acquisizione, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della Segnalazione;
- al rilascio, al Segnalante, anche in via informatica, della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla Segnalazione e l'invio dell'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali del Segnalante, allegata *sub* **Allegato 2** alla presente Procedura Whistleblowing;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del Segnalante, nonché alla conservazione della Segnalazione Interna e della documentazione a corredo in luogo segreto.

7.2. Valutazione preliminare

Il Gestore della Segnalazione effettua una valutazione preliminare sui contenuti della Segnalazione Interna ricevuta al fine di:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al Segnalato;
- verificare se la Segnalazione Interna rientra tra quelle disciplinate dalla presente Procedura Whistleblowing;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al Segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione Interna, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantirne la riservatezza;
- identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La Segnalazione Interna verrà considerata inammissibile qualora ne sia accertata da parte del Gestore della Segnalazione:

- la manifesta inidoneità della Violazione oggetto della Segnalazione Interna a ledere l'integrità di Forpen;
- la manifesta incompetenza di Forpen sulle questioni oggetto della Segnalazione Interna;
- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a consentire accertamenti;

- l'accertato contenuto generico della Segnalazione Interna tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, ovvero la segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- la produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- la mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del Segnalante, i fatti oggetto di Segnalazione Interna, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la Segnalazione Interna sia ritenuta **inammissibile** o, comunque, **manifestamente infondata**, il Gestore della Segnalazione procede all'archiviazione di tale Segnalazione Interna, dandone comunicazione al Segnalante e all'Organo Amministrativo di Forpen.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la Segnalazione Interna risulti ammissibile/non manifestamente infondata, il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente secondo quanto previsto qui di seguito.

7.3. Istruttoria

Qualora la Segnalazione Interna sia stata ritenuta ammissibile, il Gestore della Segnalazione avvia l'attività istruttoria e di accertamento, nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza e riservatezza. Ogni persona coinvolta negli accertamenti è informata – una volta completata l'istruttoria – in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico ed è posta nelle condizioni di poter replicare alle stesse, il tutto nel pieno rispetto della riservatezza del Segnalante.

Verranno quindi svolte delle verifiche mirate sulla Segnalazione Interna, anche tramite richiesta di informazioni integrative al Segnalante.

Qualora l'identità del Segnalante costituisse elemento essenziale per la difesa del Segnalato, il Gestore della Segnalazione non potrà rivelare a quest'ultimo l'identità del Segnalante se non previo espresso consenso scritto del Segnalante, il quale avrà tuttavia il diritto di negarlo.

Nel corso delle verifiche, il Gestore della Segnalazione può avvalersi del supporto di professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

7.4. Trasmissione

Se nel corso dell'accertamento emergono elementi oggettivi comprovanti la mancanza di buona fede da parte del Segnalante, ne è data immediata comunicazione all'Organo Amministrativo di Forpen per valutare l'attivazione di eventuali procedure sanzionatorie a carico del Segnalante (par. 10) e la Segnalazione Interna è archiviata.

Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione Interna, è redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'Organo Amministrativo l'adozione di azioni sanzionatorie e/o la predisposizione di azioni correttive.

L'Organo Amministrativo valuta, inoltre, l'adozione di azioni a tutela di Forpen, anche in sede giudiziaria.

In caso di trasmissione della relazione riepilogativa all'Organo Amministrativo, il Gestore della Segnalazione comunica esclusivamente i contenuti della Segnalazione Interna, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e di altri soggetti la cui identità deve essere tutelata nel rispetto della normativa applicabile.

7.5. Archiviazione e conservazione

La decisione in merito all'archiviazione della Segnalazione Interna è formalizzata da parte del Gestore della Segnalazione in apposito verbale riportante i motivi dell'archiviazione, verbale poi condiviso con l'Organo Amministrativo di Forpen.

Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione devono essere conservate, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per tutto il tempo necessario a svolgere gli accertamenti di cui alla Procedura Whistleblowing e, successivamente, non oltre 5 anni a decorrere dalla data di chiusura della procedura di gestione della Segnalazione Interna.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

9. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE

9.1. La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni Interne o Esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato;
- nell'ambito del procedimento disciplinare che segue al processo di gestione della Segnalazione Interna, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione interna e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Tutti i soggetti che dovessero essere coinvolti nella gestione delle Segnalazioni Interne sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, ove applicabili, da parte di Forpen.

9.2. Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna o Esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le **misure di protezione** si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione Interna, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
- I motiviche hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia**, le **tutele** previste dal decreto **non sono garantite** e al Segnalante potrebbe essere irrogata una **sanzione disciplinare**.

Quanto qui indicato si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione Interna può comunicarlo ad ANAC.

Gli **atti ritorsivi** eventualmente assunti in ragione della Segnalazione Interna **sono nulli** e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione Interna hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

10. SANZIONI DISCIPLINARI

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede;
- nei confronti del Gestore delle Segnalazioni, se sono violati i principi di tutela previsti dalla Procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative di Forpen a ciò preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

11. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Procedura Whistleblowing è portata a conoscenza delle persone interessate tramite il sito web di Forpen <https://www.forpen.it/>, oltre che tramite affissione della stessa nelle bacheche a ciò destinate.

Forpen promuove attività aventi ad oggetto la comunicazione, informazione e formazione in merito alla Procedura Whistleblowing in favore del proprio personale, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo.

12. ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo Segnalazione Interna

Allegato 2 - Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali del Segnalante

ALLEGATO 1

MODULO SEGNALAZIONE INTERNA

Istruzioni per la compilazione della Segnalazione Interna cartacea:

Il presente modulo riporta le informazioni principali che dovranno essere riportate dal Segnalante all'interno della Segnalazione Interna, rappresentando quindi una guida nella compilazione di una Segnalazione Interna completa.

Il presente modulo, una volta compilato dal segnalante, dovrà essere inserito all'interno di una busta, diversa ed ulteriore rispetto alla busta in cui saranno inseriti i dati identificativi del segnalante (*i.e.* nome cognome e codice fiscale del segnalante, un indirizzo di recapito per poter interloquire con il Gestore della Segnalazione, copia del documento identificativo del Segnalante). Entrambe le buste andranno inserite in una terza busta indirizzata come indicato al par. 4 della Procedura Whistleblowing adottata da Forpen e consultabile dal sito web di Forpen[**inserire l'indirizzo web specifico della sezione del sito web dedicata al whistleblowing**].

Segnalazione Interna

Rispondi al maggior numero di domande possibile e fornisci informazioni dettagliate. Se non disponi di informazioni lascia il campo della risposta vuoto.

1. **Quale società riguarda la tua segnalazione:** È necessario specificare che la segnalazione si riferisce a Forpen.

2. **Chi riguarda la tua segnalazione?** Indica le persone coinvolte nell'illecito

3. **Qual è la natura della tua preoccupazione?** Seleziona una categoria tra quelle sotto riportate

- Appalti e approvvigionamenti
- Concussione, corruzione, conflitto di interessi
- Economia, finanza, denaro, riciclaggio
- Gestione dei dati personali
- Impatto ambientale
- Minacce, violenza, furto
- Molestie sessuali
- Trasporti, prodotti, produzione
- Vita/salute
- Altro

(specificare:

4. **Cosa è successo?**Fornisci una descrizione quanto più accurata possibile

5. Dove si è verificato l'illecito? Indica il luogo più vicino, ad esempio il nome del luogo di lavoro, la stanza, il reparto

6. Quando si è verificato l'illecito? Passato, presente, futuro, in corso o un giorno e un'ora specifici.

7. Hai intrapreso altre azioni in relazione a questo caso? Ad esempio, ne hai parlato con qualcun altro o lo hai segnalato altrove? In caso affermativo, descrivi l'azione qui.

8. Altre informazioni che ritieni utile comunicare in relazione alla presente segnalazione?

9. Hai documenti o altre prove a sostegno della segnalazione?
Allega documentazione di supporto come foto, stampe cartacee, altri documenti, ecc. **ATTENZIONE:** assicurati che gli allegati non contengano dati utente che possano rivelare la tua identità.

ALLEGATO 2

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche, il "GDPR") Forpen s.r.l. (di seguito anche "Forpen") intende fornire le informazioni riguardo al trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni interne di condotte illecite (cd. whistleblowing).

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche "Titolare") è Forpen s.r.l., con sede legale in Saonara (PD), Via III Novembre, 50 ed è contattabile al seguente indirizzo e-mail forpen@legalmail.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali saranno oggetto di trattamento sia nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali che nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni nazionali (D.lgs. 24/2023 sul *whistleblowing*).

Le finalità per quali i dati personali verranno trattati sono:

- 1) consentire a Forpen di adempiere alla normativa in tema di *whistleblowing* e quindi di dare esecuzione ad una corretta e completa gestione delle segnalazioni;
- 2) esercitare o difendere un diritto di Forpen in sede giudiziaria o stragiudiziale, qualora si rendesse necessario;
- 3) rilevare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità;
- 4) documentare la segnalazione, a cura del gestore della segnalazione specificamente individuato e nominato da Forpen;
- 5) rilevare l'identità della persona segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione dell'addebito sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato;
- 6) documentare, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, la segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.

In ragione di quanto sopra, la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali relativi alla finalità nn. 1), 3) e 4) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR). In questo caso, il conferimento dei dati è obbligatorio per l'invio della segnalazione utilizzando il Canale Interno di Forpen (*i.e.* invio della segnalazione scritta via posta raccomandata, ovvero in forma orale al recapito telefonico indicato nella Procedura Whistleblowing adottata dal Titolare del trattamento), fermo restando la possibilità di procedere con la segnalazione in forma anonima.

Per quanto invece concerne il trattamento dei dati personali relativi alla finalità n. 2), la base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR).

Infine, per quanto concerne il trattamento dei dati personali relativi alla finalità nn. 5) e 6), la base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso del segnalante (art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR). In questo caso, il consenso è libero e può essere revocato dal segnalante in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Sarà cura del Titolare raccogliere l'eventuale consenso nei modi previsti dalla normativa vigente.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati oggetto di trattamento vengono conservati per un periodo non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in

modalità tali da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché di poter ricostruire l'intero fascicolo nel caso sia richiesto. In caso di investigazioni difensive da parte del Titolare o di indagini ed attività ispettive da parte dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nonché in caso di contenziosi, il suddetto termine può prolungarsi sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI

I dati personali sono trattati dal personale del Titolare a ciò autorizzato e istruito e, se del caso, da altri soggetti, operanti quali responsabili o incaricati del trattamento, che supportano il Titolare nello svolgimento di alcune attività tecniche, organizzative e di consulenza per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. Inoltre, ove necessario, i dati personali possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, alle forze dell'ordine, ovvero ad altri soggetti pubblici e/o privati, legittimati a riceverli in funzione della normativa vigente.

I dati personali trattati non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ciascun interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento. Per quanto riguarda gli interessati diversi dal segnalante si fa presente che l'esercizio dei diritti sopra indicati può essere limitato ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), Codice privacy, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante medesimo.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante Privacy, anche tramite un reclamo ove ritenuto necessario, per la tutela dei propri dati personali e diritti.